



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Ancona

## A TUTTI GLI ISCRITTI

*Care Colleghe e Cari Colleghi,*

Vi ricordo che noi professionisti iscritti in albi ed elenchi, ai sensi dell'art. 16, co 6 D.L. n. 185/2008, conv. L. n. 2/2009, abbiamo l'obbligo di comunicare il domicilio digitale all'Ordine di appartenenza e di mantenerlo sempre "attivo".

Obbligo rafforzato successivamente con il D.L. n. 76/2020 che ha introdotto, al comma 7-bis dell'art. 16, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per l'iscritto che non abbia comunicato il proprio domicilio digitale o abbia comunicato un domicilio digitale "non valido" o "inattivo", a seguito della diffida ad adempiere ricevuta dall'Ordine medesimo. La sanzione della sospensione termina solo nel momento in cui l'iscritto provvede a comunicare all'Ordine il domicilio digitale e a "sanare" la propria condizione.

**Vi invito pertanto a verificare il corretto funzionamento della vostra casella di PEC\* comunicata all'Ordine, anche in vista della prossima convocazione dell'Assemblea e delle prossime elezioni del Consiglio direttivo.**

Si precisa che gli iscritti sospesi per mancata comunicazione del domicilio digitale, qualora entro la data di presentazione delle liste non provvedano a comunicare all'Ordine il proprio domicilio digitale, non potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.

\* la PEC deve essere attiva, valida e idonea a ricevere comunicazioni.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO

Arianna Mazzanti